



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 27.11.2025

INDICE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	I QUARTIERI	3
3	FUNZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE	4
4	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	5
5	ELEZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE	6
6	INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	7
7	LISTE DEI CANDIDATI	7
8	PRESENTAZIONE DELLE LISTE	8
9	COMMISSIONE TECNICA	9
10	ORGANI DIRETTIVI DEI COMITATI DI QUARTIERE	10
11	DEPOSITO DOCUMENTALE	10
12	UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E USO DELLO STEMMA	10
13	SCIOLGIMENTO DEL COMITATO DI QUARTIERE E DECADENZA DEI SINGOLI COMPONENTI	11
14	DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL CENTRO D'INCONTRO	12
15	IMPEGNI DEL COMUNE	13
16	CONSULTA DEI COMITATI DI QUARTIERE	13
17	NORME DI RINVIO	13

PREMessa

L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e di tutte le componenti della comunità, alla vita delle istituzioni comunali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile della popolazione di Nichelino attraverso:

- il riconoscimento delle forme di democrazia diretta, dell'associazionismo e del volontariato;
- l'istituzione di sedi di confronto costanti e periodiche tra amministratori e cittadini;
- la costruzione di strumenti di comunicazione e informazione sulle scelte operate dall'Amministrazione comunale.

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra l'Amministrazione comunale ed i Comitati di quartiere, in attuazione dello Statuto comunale.

Art. 2 – I Quartieri

1. Il Comitato di quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l'espressione dei cittadini che risiedono nel quartiere o che sono impegnati nell'ambito di associazioni, di organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti, anche non formalmente costituite.

2. Il Comitato di quartiere non ha scopo di lucro ed agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei residenti nel quartiere.

3. Il Comitato di quartiere promuove forme di collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato e con tutte le forme ed espressione di interessi di comitati, comunità aggregate su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.

4. Il territorio della Città di Nichelino è articolato nei seguenti quartieri:

- **BENGASI:** comprende il territorio corrispondente alle sezioni elettorali n. 9 – 10 - 11 - 12 - 13 - 29.
- **BOSCHETTO:** comprende il territorio corrispondente alle sezioni elettorali n. 25 - 26 - 27 - 45.
- **CASTELLO:** comprende il territorio corrispondente alle sezioni elettorali n. 28 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36.
- **SANGONE/CROCIERA:** comprende il territorio corrispondente alle sezioni elettorali n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 16.

- **JUVARRA:** comprende il territorio corrispondente alle sezioni elettorali n. 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21- 22 - 23 - 24.
- **KENNEDY:** comprende il territorio corrispondente alle sezioni elettorali n. 40 – 41 – 42 – 43 – 44.
- **OLTRESTAZIONE:** comprende il territorio corrispondente alle sezioni elettorali n. 37 – 38 – 39.

5. L'ambito delle singole sezioni è individuato all'Allegato A" del presente regolamento.

6. Il numero dei quartieri e i confini degli ambiti territoriali possono essere modificati dal Consiglio comunale, secondo criteri di omogeneità e congruenza.

Art. 3 - Funzioni dei Comitati di quartiere

1. I Comitati di quartiere sono enti di diritto privato, senza scopo di lucro, dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, fondati sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini, ai quali l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario nella promozione della partecipazione democratica.

2. Il Comitato di quartiere svolge un ruolo propositivo e consultivo mediante:

- a) la collaborazione ed il confronto con gli organi istituzionali del Comune;
- b) l'analisi delle problematiche e delle esigenze per il miglioramento della qualità della vita della comunità;
- c) la raccolta ed elaborazione delle esigenze, problematiche e potenzialità espresse dal territorio;
- d) l'informazione e l'orientamento dei cittadini e delle realtà territoriali verso le risorse, i servizi e le opportunità offerte dal Comune di Nichelino;
- e) l'invio di richieste e proposte di rilevante interesse per la comunità agli organi comunali competenti relativamente agli atti programmati che investono il territorio del quartiere, con una tempistica utile a garantire una reale incidenza sulle programmazioni in essere;
- f) la promozione della più ampia collaborazione con i cittadini e gli enti del Terzo settore incentivando attività che possano rafforzare il senso di appartenenza e di comunità e interventi di cura e di tutela dei beni comuni (aree verdi, edifici pubblici, ambiente...);
- g) la promozione di iniziative di solidarietà, di volontariato sociale, di salvaguardia e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali e/o dell'ambiente, di integrazione dei cittadini stranieri;
- h) il supporto all'Amministrazione nella gestione delle cerimonie e degli eventi.

3. Il Comitato di quartiere:

- a) entro il 30 novembre di ogni anno predisponde e presenta all'Amministrazione comunale un programma delle attività dell'anno successivo, inviandolo all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune;
- b) entro il 30 giugno di ogni anno predisponde e deposita in Comune, mediante PEC, il bilancio consuntivo delle attività relativo all'anno precedente;

- c) raccoglie ed integra le proposte di Associazioni e/o organizzazioni di volontariato che svolgono attività aventi fini di pubblico interesse.
4. Il Comune, ricevuti i programmi dei Comitati al fine di validarli con atto della Giunta comunale, verifica la loro compatibilità, coordina il calendario degli eventi più significativi ed eventualmente concorda l'integrazione con ulteriori iniziative ed attività anche promuovendo il coinvolgimento di altre realtà associative.
5. Il programma del Comitato di quartiere del Boschetto deve includere attività di animazione e coinvolgimento della frazione Stupinigi.
6. Il Comitato di quartiere cura la realizzazione del programma. Il Comune può concedere contributi per specifiche attività, coerenti con il Regolamento comunale per la concessione dei contributi, tenuto conto della loro rilevanza sociale e culturale.
7. Il Comitato di quartiere è tenuto all'utilizzo delle risorse secondo buona fede. Il Comitato non può negli ultimi sei mesi del mandato effettuare spese straordinarie non autorizzate dal Comune.

Art. 4 – Partecipazione all'attività amministrativa

1. Il Comitato di quartiere:

- formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per l'emanazione di provvedimenti di interesse generale; a tal fine ai Consigli di Quartiere sono trasmesse le informazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni;
- interviene nei processi di coprogettazione e rigenerazione urbana nonché nei processi di formulazione dei patti di collaborazione;
- esamina i problemi di carattere economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo, igienico-sanitario del proprio territorio e ne indica eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;
- collabora alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;
- promuove rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione, all'indagine e alla ricerca della soluzione di problemi economici, sociali, culturali e ambientali interessanti la collettività;
- promuove e suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio, in particolare riguardo ai rifiuti e al verde pubblico;
- collabora con gli organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione Comunale;
- promuove la più ampia collaborazione con il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuove iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato.

2. Ai Presidenti dei Comitati di quartiere sono comunicati data ed ordine del giorno della convocazione dei Consigli comunali.

Art. 5 – Elezione dei Comitati di quartiere

1. L’elezione del Comitato di quartiere avviene ogni quattro anni in un’unica tornata elettorale su tutto il territorio cittadino.
2. La data di svolgimento delle elezioni viene fissata dal Sindaco, sentito il Coordinatore della Consulta dei Comitati di quartiere, almeno sessanta giorni prima dalla scadenza del quadriennio e, di norma, entro il mese successivo alla scadenza stessa. Qualora nell’anno sia previsto lo svolgimento di elezioni amministrative, regionali, nazionali o europee, l’elezione dei Comitati di quartiere dovrà svolgersi a distanza di almeno sessanta giorni dalle predette consultazioni elettorali.
3. Il Comitato di quartiere uscente è tenuto a chiudere l’esercizio sociale con la redazione, approvazione e deposito del bilancio.
4. Sono elettori del Comitato di quartiere i residenti nel quartiere, che abbiano compiuto 16 (sedici) anni il giorno di svolgimento della consultazione.
5. Possono essere eletti nel Comitato i residenti nel quartiere che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni alla data di svolgimento della consultazione. Due candidati del Comitato possono risiedere fuori dall’ambito territoriale del quartiere, purché iscritti nell’anagrafe della popolazione del Comune.
6. L’Ufficio comunale competente cura l’organizzazione generale della consultazione. I Comitati di quartiere uscenti provvedono alle attività concrete che consentono l’espletamento della consultazione.
7. Ogni seggio elettorale è composto da 3 (tre) cittadini (non candidati) estratti a sorte tra coloro che si dichiarano disponibili, a cura del Comitato uscente.
8. Il Comitato di quartiere è composto da 7 (sette) membri. L’elezione avviene con votazione segreta su liste nominative di candidati inseriti in ordine alfabetico. Viene eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.
9. L’elezione del Comitato è valida se, per ciascun quartiere, hanno partecipato alla votazione almeno 300 (trecento) aventi diritto al voto residenti nel quartiere ovvero, in alternativa, il 5% (cinque per cento) degli aventi diritto al voto residenti nel quartiere stesso.
10. Il Comitato decade quando il numero dei componenti rimasti in carica, dopo la surroga dei candidati riservisti, risulta inferiore a 4 (quattro). In tal caso si procede a nuove elezioni. Il nuovo Comitato di quartiere eletto rimane in carica fino alla scadenza generale dei comitati di cui al comma 1 del presente articolo.
11. Nel caso di mancata presentazione di liste, di non interesse della lista eletta alla gestione dei Centri d’incontro, di rinuncia alla gestione, di revoca o di decadenza dalla concessione del Centro d’incontro di cui al successivo art. 14, il Centro d’incontro sarà concesso, a seguito di procedura pubblica, ad associazioni che persegua anche le finalità di cui ai precedenti artt. 3 e 4, previa definizione degli spazi necessari al Comitato di quartiere eletto allo svolgimento del programma.

Art. 6 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere eletto componente del Comitato di quartiere:

- il Sindaco o l'Assessore o il Consigliere comunale nel Comune di Nichelino;
- i dipendenti del Comune di Nichelino;
- chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Nichelino;
- il titolare di specifici incarichi direttivi (Segretario, Vice Segretario, Presidente, Vice Presidente e Tesoriere) di partito politico;
- l'amministratore/consigliere della Città metropolitana o della Regione, il parlamentare, l'amministratore di aziende partecipate o controllate dal Comune di Nichelino.

2. Ai membri del Comitato di quartiere si applicano, le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per gli amministratori ed i consiglieri comunali dal vigente Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

3. Sono altresì cause di ineleggibilità:

- avere un debito verso il Comune come persona fisica o come Presidente o componente di un organo direttivo di associazione, ente o ditta;
- essere risultato destinatario di un provvedimento di revoca di cui al successivo art. 14, c. 5;
- non aver ottemperato, quale Presidente o componente di un organo direttivo di un Comitato di quartiere, alla data di scadenza di presentazione delle liste, alle richieste di ripristino e/o adeguamento dei locali di un Centro d'incontro e/o non aver dato riscontro alle richieste di informazioni e trasmissione atti necessari all'utilizzo dei locali inoltrate dagli uffici;
- aver partecipato quale componente di un Comitato di quartiere alla decisione di effettuare spese straordinarie negli ultimi sei mesi del mandato, senza aver acquisito l'autorizzazione del Comune.

4. Nella lista non possono essere contemporaneamente candidati conviventi, coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini entro il terzo grado; in tal caso la Commissione di cui al successivo art. 9 procederà all'esclusione dei candidati che seguono nell'ordine di iscrizione nella lista.

Art. 7 – Liste dei candidati

1. Le candidature per l'elezione dei Comitati di quartiere sono raggruppate in liste.
2. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati pari a 9 (nove) e indicare i due candidati che, in caso di dimissioni o decadenza dei componenti del Comitato, potranno subentrare per il tempo residuo del mandato.
3. Nella formazione delle liste di candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. Ciascun genere non deve essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.
4. Due candidati di ciascuna lista possono risiedere fuori dal quartiere, purché residenti nel Comune di Nichelino.
5. Per ogni candidato è ammessa la candidatura in una sola lista.

Art. 8 – Presentazione delle liste

1. Le liste sono presentate da uno dei candidati.
2. Le liste di candidati sono presentate al protocollo del Comune, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro il 30° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni.
3. La dichiarazione di presentazione della lista, firmata da tutti i candidati deve contenere:
 - il nome della lista;
 - la dichiarazione di volontà di gestire oppure di non gestire un Centro d'incontro;
 - l'impegno a costituirsi in associazione e a richiedere entro due mesi dallo svolgimento delle elezioni l'iscrizione al RUNTS;
 - l'impegno a redigere o modificare lo Statuto dell'Associazione in coerenza con il presente regolamento;
 - l'impegno a rispettare la normativa fiscale in materia di associazioni e a dotarsi della Partita IVA, in caso di svolgimento di attività commerciale ai fini fiscali;
 - l'intenzione o meno di gestire direttamente il punto ristoro, alla scadenza dei rapporti contrattuali in essere, nel rispetto delle normative vigenti;
 - l'impegno a devolvere, al termine del mandato, il conto corrente bancario o le somme depositate sul conto al successivo Comitato di quartiere;
 - l'indicazione dei due candidati che subentreranno ai cessati nel quadriennio;
 - l'elenco della documentazione allegata.
4. Alla dichiarazione di presentazione della lista dovranno essere allegati:
 - le dichiarazioni autenticate, allegando copia del documento d'identità in corso di validità, con le quali ciascun candidato accetta la candidatura, dichiara di non essere candidato in altre liste e di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente regolamento;
 - la dichiarazione di impegno alla gestione delle risorse secondo buona fede e a non effettuare negli ultimi sei mesi di mandato spese straordinarie, non autorizzate dal Comune;
 - il programma delle attività e delle iniziative che i candidati intendono promuovere nel quartiere nei quattro anni successivi;
 - l'indicazione delle competenze di ciascun candidato nella gestione delle attività del Comitato, con allegato il curriculum del candidato con funzioni di Tesoriere. Qualora nessun candidato abbia sufficiente esperienza professionale per la gestione amministrativa e/o fiscale del Comitato è ammessa l'indicazione di un collaboratore di cui il Comitato si avvarrà in caso di elezione, allegando il relativo curriculum.
5. Il Responsabile del Procedimento:
 - acquisisce d'ufficio il certificato di iscrizione nell'anagrafe comunale dei candidati;
 - rimette tutta la documentazione alla Commissione tecnica tenuta all'esame delle liste di cui al successivo art. 9.

Art. 9 – Commissione tecnica

1. È istituita una Commissione tecnica per l’elezione dei Comitati di quartiere composta dal Dirigente dell’Area competente che la presiede; da due componenti nominati dallo stesso e da un segretario scelto tra il personale del servizio preposto.
2. La Commissione tecnica, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, effettua le seguenti operazioni:
 - accerta la data di presentazione delle candidature secondo l’ordine di presentazione;
 - verifica la condizione di residente nel quartiere dei candidati;
 - verifica la regolarità delle candidature singole e delle liste.

In particolare verranno controllati:

- a) la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature nonché la documentazione anagrafica dei candidati;
 - b) l’unicità della candidatura;
 - c) la posizione debitoria verso il Comune di ciascun candidato.
3. Qualora la Commissione riscontri la posizione debitoria verso il Comune di un candidato assegna un termine perentorio di cinque giorni lavorativi per il pagamento integrale del debito o per la sostituzione del candidato.
 4. La Commissione assegna con sorteggio, alla presenza del presentatore o di un suo delegato, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa.
 5. In caso di contestazioni sulla presentazione di una lista, viene informato il presentatore e, qualora la contestazione riguardi carenze documentali, viene assegnato un termine per le integrazioni. In ogni caso la Commissione deve concludere i propri lavori nel termine di dieci giorni lavorativi da quello finale di deposito delle liste.
 6. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige un verbale che, sottoscritto da tutti i membri, viene trasmesso in copia al Sindaco per la stampa delle schede della votazione e del manifesto con le liste dei candidati, che dovrà essere pubblicato sul sito del Comune e affisso sugli appositi spazi entro il quindicesimo giorno precedente l’elezione.

Art. 10 – Organi direttivi dei Comitati di Quartiere

1. Il Comitato di quartiere eletto si costituisce in associazione iscritta al RUNTS. L’iscrizione all’associazione è consentita anche ai residenti in altri quartieri e di altri Comuni. La quota associativa è definita dalla Consulta dei Comitati di quartiere e comunicata all’Amministrazione comunale.
2. Sono organi direttivi dei Comitati di quartiere: il Consiglio direttivo di quartiere, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
3. Il Consiglio direttivo è composto da 7 (sette) membri.
4. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti.

5. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri membri, il Presidente del Comitato di quartiere, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
6. Il Presidente rappresenta il Comitato di quartiere a tutti gli effetti e ne ha la legale rappresentanza.
7. Il Tesoriere è responsabile della tenuta, nonché dell'esattezza e veridicità dei conti del Comitato.
8. Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile, con il Presidente, della veridicità degli stessi.
9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di temporanea assenza od impedimento del Presidente medesimo.
10. In nessun caso – durante il mandato del Consiglio direttivo – è consentito il cumulo delle cariche di cui ai commi precedenti nella medesima persona.

Art. 11 – Deposito documentale

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti ciascun Comitato di quartiere deve inoltrare all’Ufficio comunale competente, mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, il verbale dell’elezione degli organi direttivi. Entro quindici giorni dall’adozione della decisione dell’organo esecutivo dell’Associazione deve essere inoltrata all’Ufficio comunale competente, mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, il verbale di variazione degli organi direttivi.
2. A norma dell’art. 3, entro i mesi di novembre e giugno di ogni anno il Comitato di quartiere trasmette, con le medesime modalità di cui al comma 1, rispettivamente, il programma e il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
3. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere informazioni integrative sull’attività o sulla documentazione prodotta dal Comitato di quartiere.
4. Il programma, approvato annualmente dalla Giunta comunale, deve definire le attività di libero accesso da quelle per le quali è richiesta l’iscrizione all’associazione, qualora i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande siano nettamente distinti da quelli aperti al pubblico.
5. I verbali, il programma e il bilancio consuntivo devono essere pubblicati, a cura del Comitato di quartiere, nell’apposita bacheca del Centro.

Art. 12 – Utilizzo degli immobili e uso dello stemma

1. Il Comune di Nichelino sostiene e favorisce l’attività dei Comitati di quartiere mediante:
 - a) la concessione gratuita dei Centri d’incontro, delle attrezzature di proprietà comunale e il pagamento delle utenze per le iniziative e le attività proprie del Comitato di cui ai precedenti artt. 3 e 4;
 - b) la concessione onerosa dei Centri d’incontro secondo le tariffe definite nel Regolamento per la gestione dei Centri d’incontro e il rimborso pro quota delle

utenze nella percentuale definita dallo stesso regolamento, per l'esercizio di tutte le attività ulteriori rispetto a quelle previste agli artt. 3 e 4 del presente regolamento;

- c) la concessione gratuita in uso temporaneo di attrezzature dell'Ente (transenne, griglie, sedie, palchi, ecc.) senza oneri e/o responsabilità in capo al Comune; gli oneri di trasporto, montaggio e smontaggio sono a carico del Comitato di gestione;
- d) la stampa gratuita a cura del Centro stampa comunale del materiale definito nella tipologia e nelle quantità dalla Giunta comunale.

2. Il Comitato può esercitare nell'immobile anche attività diverse da quelle di interesse generale, definite dalla normativa sul Terzo Settore purché accessorie a queste e a carattere secondario e strumentale e nei limiti delle autorizzazioni per l'utilizzo della struttura nel rispetto di quanto disposto dalle autorità competenti.

3. Il Comitato è tenuto al termine del mandato alla restituzione dei locali in buono stato d'uso e manutenzione, salvo il normale deperimento, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per la Città.

4. Lo stemma del Comune può essere utilizzato solo dopo formale concessione del patrocinio da parte del Comune.

5. Nel caso in cui il Comitato non abbia richiesto la concessione di un Centro d'incontro avrà diritto ad utilizzare spazi adeguati allo svolgimento delle attività del programma, alle condizioni di cui al precedente comma 1, lett. a).

Art. 13 – Scioglimento del Comitato di quartiere e decadenza di singoli componenti

1. Il Comitato di quartiere decade quando i componenti siano in numero inferiore a 4 (quattro), dopo la surroga da parte dei candidati riservisti. In tal caso saranno indette sessioni straordinarie di elezioni, con le modalità descritte al precedente art. 5.

2. Costituiscono cause di scioglimento del Comitato:

- la mancata nomina delle cariche di cui al precedente art. 10, comma 4;
- la mancata elaborazione del programma annuale del Comitato o il mancato deposito del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- non aver adeguato o redatto lo Statuto dell'Associazione in coerenza al presente regolamento;
- l'accertata grave inosservanza del programma presentato.

3. La comunicazione di avvio di procedimento di scioglimento, per le ipotesi di cui al precedente comma 2, è inoltrata a ciascun membro del Comitato di quartiere con invito a contro dedurre entro un termine non inferiore a dieci giorni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il Dirigente competente, eventualmente sentita un'apposita Commissione, valutata l'entità dell'inadempimento, può pronunciare il provvedimento di scioglimento del Comitato di quartiere. Analogamente si procede per il caso di cui al precedente comma 1.

5. In tal caso si procede a nuove elezioni ai sensi dell'art. 5, comma 9, del presente regolamento.

6. Il provvedimento di scioglimento è comunicato alla Commissione consiliare competente nella prima seduta utile.
7. Decade dal Comitato di quartiere il componente che, dopo l'elezione incorra nelle condizioni di ineleggibilità definite al precedente art. 6 o non effettui nei successivi 15 giorni dalla comunicazione del Dirigente l'opzione in caso di successiva intervenuta causa di incompatibilità.
8. Per le finalità di cui al precedente comma 7, annualmente sarà effettuata la verifica della posizione debitoria dei componenti dei Comitati di quartiere rispetto al Comune.

Art. 14 – Decadenza e revoca della concessione del Centro d'incontro

1. Il Comitato di quartiere decade dalla concessione del Centro d'incontro, pur mantenendo le funzioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4, nei seguenti casi:
 - mancata presentazione entro due mesi dallo svolgimento delle elezioni della domanda di iscrizione al RUNTS dell'Associazione che il Comitato si era impegnato a costituire;
 - mancata attivazione della Partita IVA in caso di svolgimento di attività commerciale ai fini fiscali;
 - cancellazione dell'associazione dal RUNTS;
 - perdita della qualifica di ente non commerciale;
 - aver effettuato spese non coerenti con lo Statuto dell'associazione.
2. La comunicazione di avvio di procedimento di decadenza, per le ipotesi di cui al precedente comma 1, è inoltrata a ciascun membro del Comitato di quartiere con invito a contro dedurre entro un termine non inferiore a dieci giorni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Dirigente competente, eventualmente sentita un'apposita Commissione, valutata l'entità dell'inadempimento, può pronunciare il provvedimento di decadenza dalla concessione del Centro d'incontro.
4. Il Regolamento sui Centri d'incontro disciplina ipotesi di sospensione e altre cause di decadenza dalla concessione dei Centri d'incontro per inosservanze nella gestione dell'immobile e sui limiti di utilizzo.
5. L'Amministrazione Comunale può, pervenire alla revoca della concessione nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti la decadenza o la revoca è dichiarata dal Dirigente dell'Area competente, sentita eventualmente un'apposita Commissione ed il Comune riprende il possesso dei locali nella forma dell'autotutela esecutiva; in tal caso viene redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio con un rappresentante dell'Associazione "Comitato di quartiere".

7. La decadenza o revoca dalla concessione del Centro d'Incontro è comunicata alla Commissione consiliare competente.

Art. 15 – Impegni del Comune

1. Al fine di favorire la democrazia partecipata del quartiere, l'Amministrazione comunale s'impegna:

- alla divulgazione delle candidature in modo da garantire l'uniforme svolgimento delle votazioni su tutto il territorio;
- alla pubblicazione entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, tramite affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, dei risultati delle elezioni e li notifica agli eletti;
- ad assicurare, previo congruo preavviso, la presenza del Sindaco e/o Assessori, e se necessario di funzionari, in occasione di incontri e assemblee promossi dai Comitati di quartiere su argomenti di interesse generale.

Art. 16 – Consulta dei Comitati di quartiere

1. Per il coordinamento generale dei Comitati viene istituita la Consulta dei Comitati di quartiere.

2. La Consulta dei quartieri è costituita dai Presidenti dei Comitati di quartiere. Essa elegge al suo interno un Coordinatore entro sessanta (60) giorni dall'elezione dei Consigli direttivi dei Comitati di quartiere.

3. La Consulta, oltre a favorire la comunicazione e la collaborazione dei quartieri tra di loro e dei quartieri con l'Amministrazione Comunale, ha l'obiettivo di farsi portatrice delle problematiche comuni dei quartieri, favorendo la crescita della comunità, nel rispetto delle culture presenti sul territorio.

4. La Consulta può svolgere autonomamente iniziative ed attività, anche in collaborazione e/o a sostegno delle funzioni dei quartieri. Per tale eventualità la Consulta osserva le disposizioni che disciplinano l'attività dei Comitati di quartiere.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Si applicano al Comitato di quartiere le disposizioni del codice e delle leggi civili in materia di associazioni e le altre disposizioni di legge, compatibili con i fini propri del Comitato.